

## **Art. 44**

*(Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2001, n. 25*

*“Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione”)*

1. Alla l.r. 25/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 25/2001 le parole: “e delle organizzazioni economico-sociali alla programmazione finanziaria” sono sostituite dalle seguenti: “delle organizzazioni economico-sociali e dei cittadini alla programmazione economico-finanziaria”;

b) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

“Art. 3 bis

(Partecipazione alla formazione delle decisioni in materia di programmazione economico-finanziaria e di bilancio)

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), la Regione promuove la partecipazione, con caratteri di diffusione, continuità e strutturazione e nel rispetto delle esigenze di celerità e di trasparenza del procedimento, quale strumento idoneo ad assicurare un elevato coinvolgimento degli enti, delle organizzazioni economico-sociali e dei cittadini nella formazione delle decisioni in materia di programmazione economico-finanziaria e di bilancio.

2. Sono coinvolti nel processo di partecipazione tutti i soggetti, singoli o associati, interessati alle politiche economiche della Regione, purché residenti, domiciliati o operanti, per motivi di lavoro o studio, con continuità sul territorio regionale o, relativamente agli enti e alle realtà imprenditoriali ed associative comunque costituite, aventi sede legale o operativa nel Lazio.

3. Sono sottoposti al processo di partecipazione:

- a) la proposta relativa al documento di programmazione economico-finanziaria di cui al titolo II, capo II;
- b) la proposta relativa al bilancio annuale di previsione di cui al titolo III, capo I, sezione IV;
- c) gli ulteriori strumenti finanziari indicati dalla Giunta regionale.

4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, disciplina in via sperimentale il processo partecipativo con apposito regolamento, il quale, in particolare:

a) individua i soggetti interessati, assicurando il coinvolgimento del Consiglio regionale e degli enti locali;

b) stabilisce le modalità di svolgimento del processo partecipativo, con specifico riguardo:

1) alle fasi di informazione e comunicazione nonché ai mezzi utilizzati per dare un'ampia e capillare diffusione degli atti;

2) alle fasi di consultazione e di raccolta delle istanze avanzate, nonché all'elaborazione del documento della partecipazione;

3) al monitoraggio e alla verifica dell'intero processo;

c) stabilisce i criteri per l'individuazione, ai sensi della normativa vigente, nell'ambito dell'assessorato competente in materia di bilancio, delle strutture preposte ad assicurare, anche in collaborazione tra loro, il processo partecipativo.”;

c) dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 9 è aggiunta la seguente:

“f bis) definisce eventuali riprogrammazioni di interventi finanziati con i fondi strutturali comunitari e con i fondi CIPE per le aree sottoutilizzate”;

d) il comma 1 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

“1. Il DPEFR è approvato dal Consiglio entro il 15 luglio di ciascun anno, a seguito di deliberazione della Giunta adottata entro il 30 aprile.”;

e) all'articolo 12 le parole: “contestualmente alla proposta di legge finanziaria regionale” sono sostituite dalle seguenti: “in conformità a quanto previsto dall'articolo 17 bis, comma 5,”;

f) all'articolo 17:

1) nella rubrica le parole: “, contenuto ed approvazione” sono sostituite dalle seguenti: “e contenuto”;

2) il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. Formano oggetto di specifica approvazione da parte del Consiglio, ai sensi dell'articolo 17 bis, comma 5, gli elementi di cui al comma 4 relativi a ciascuna unità previsionale di base nonché le contabilità speciali nel loro complesso.”;

3) dopo il comma 9 bis è aggiunto il seguente:

“9 ter. In un ulteriore allegato al bilancio sono rappresentati le unità previsionali di base ed i corrispondenti capitoli, secondo lo schema del documento di cui al comma 9, integrato dallo stanziamento relativo alla competenza dell'anno precedente e dalle variazioni che si intendono apportare, in riferimento alla presidenza della Regione ed ai singoli assessorati. I dati contabili relativi alla presidenza della Regione e a ciascun assessorato sono illustrati da una nota preliminare. Nelle note preliminari della spesa sono indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riguardo alla spesa corrente di carattere discrezionale che presenti tassi di variazione significativamente diversi da quelli indicati nel documento di cui all'articolo 17 bis, comma 1. I criteri per determinare la significatività degli spostamenti sono indicati nel medesimo documento. Nelle note preliminari della spesa sono altresì indicati gli obiettivi che gli assessorati, nonché la presidenza della

Regione, intendono conseguire in termini di livello dei servizi e di interventi, con l'indicazione delle eventuali assunzioni di personale programmate nel corso dell'esercizio e degli indicatori di efficacia ed efficienza che si intendono utilizzare per valutare i risultati. Nella nota preliminare sono indicati inoltre i tempi di esecuzione dei programmi e dei progetti finanziati. Nella nota preliminare relativa all'entrata sono specificatamente illustrati i criteri per la previsione delle entrate relative alle principali imposte e tasse e, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente, nonché, per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, gli effetti connessi alle disposizioni normative introdotte nell'esercizio recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. Le note preliminari espongono, inoltre, le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale.”;

g) dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

“Art. 17 bis

(Formazione, esame e approvazione)

1. Entro il mese di luglio di ciascun anno, il Presidente della Regione, di concerto con l'assessore competente in materia di bilancio, in un apposito documento indica agli assessori i criteri finanziari e contabili per la redazione del bilancio di previsione. Al suddetto documento sono allegati i prospetti per la raccolta analitica delle proposte di spesa nonché delle proposte di disposizioni normative da inserire nella legge finanziaria regionale e nelle leggi regionali collegate.

2. Entro il successivo 15 settembre, la presidenza della Regione e gli assessorati formulano le proposte sulla base dei criteri di cui al comma 1 e redigono le note preliminari di cui all'articolo 17, comma 9 ter.

3. In sede di formulazione dello schema di previsione della spesa, il Presidente della Regione e gli assessori indicano, anche sulla base delle proposte dei dirigenti responsabili della gestione delle singole unità previsionali, gli obiettivi e i programmi di rispettiva competenza. Successivamente, l'assessore competente in materia di bilancio:

- a) valuta gli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali nonché quelli dei programmi e dei progetti presentati, con riferimento alle singole unità previsionali;
- b) esamina altresì lo stato di attuazione dei programmi in corso, ai fini della proposta di conservazione in bilancio, come residui, delle somme già stanziare per le spese in conto capitale e non impegnate;
- c) predispone gli schemi della proposta di legge concernente il bilancio di previsione e della proposta di legge finanziaria regionale.

4. Entro il successivo 30 settembre la Giunta regionale adotta le proposte di legge concernenti il bilancio annuale e la finanziaria regionale.

5. Il Consiglio regionale, secondo le modalità stabilite nel proprio regolamento, esamina le proposte di legge concernenti il bilancio annuale e la finanziaria regionale a partire dalla seconda settimana del mese di novembre e provvede alla relativa approvazione entro il 31 dicembre. Le proposte di legge regionale collegate di cui all'articolo 12, al fine di tener conto degli eventuali effetti finanziari nella manovra di bilancio, sono presentate entro il 15 novembre ed esaminate dopo l'approvazione della legge di bilancio e della finanziaria.”;

h) dopo il comma 2 dell'articolo 28 sono inseriti i seguenti:

“2 bis. Nel caso in cui le variazioni di bilancio riguardino capitoli ricompresi nel Quadro A  
“Provvedimenti legislativi regionali che

vengono rifinanziati con legge di bilancio”, allegato alla legge finanziaria, le relative deliberazioni della Giunta regionale sono adottate sentita la commissione consiliare competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione.

2 ter. Nel caso in cui la Giunta regionale ravvisi condizioni di necessità ed urgenza, la procedura di cui al comma 2 bis non viene attuata. Le deliberazioni della Giunta sono inviate, entro cinque giorni dalla loro adozione, alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione, corredate da una relazione che ne illustra le motivazioni.”;

i) al comma 1 dell’articolo 29 le parole: “nei termini previsti dallo statuto” sono sostituite dalle seguenti: “nel termine previsto dall’articolo 17 bis, comma 5”.

2. In fase di prima applicazione, le modifiche di cui al comma 1 esplicano i propri effetti con riferimento alla formazione e all’approvazione del documento di programmazione economico-finanziaria nonché degli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio relativi all’esercizio finanziario 2007.